

IL PRESIDENTE

Trento, 10 febbraio 2006
Prot. n. 549/INTER/MT/mt

Preg.mi Signori

Cons. Roberto BOMBARDA
Gruppo consiliare
Verdi e Democratici per l'Ulivo

Cons. Roberto PINTER
Gruppo consiliare
Sinistra democratica e riformista
del Trentino per l'Ulivo

Cons. Carlo ANDREOTTI
Gruppo consiliare
Trentino Autonomista

LORO SEDE

E, p.c. Giacomo BEZZI
Presidente Consiglio provinciale
SEDE

Oggetto: Risposta interrogazioni n. 737, 773 e 909.

Anche a seguito dell'ordine del giorno n. 40 approvato dal Consiglio provinciale nella seduta del 9 novembre 2005 in relazione al disegno di legge n. 125, concernente la disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica, la cui successiva entrata in vigore ha consentito ulteriori elementi di valutazione in riferimento all'argomento in questione, si corrisponde con un'unica risposta alle interrogazioni di cui all'oggetto, considerando che le stesse si riferiscono tutte, sotto diversi profili, al medesimo argomento (sviluppo turistico di Tremalzo).

Dal punto di vista urbanistico si precisa che il Comune di Tiarno di Sopra ha scelto il procedimento che accorpa variazione urbanistica di Piano Regolatore Generale e valutazione di impatto ambientale sul progetto preliminare delle opere, nonché valutazione di incidenza nei confronti del territorio individuato come S.I.C., assicurando quindi una valutazione coordinata delle componenti socio-economiche, territoriali ed ambientali.

Si precisa inoltre che la Giunta provinciale ha intrapreso, anche con la recente L.P. 16/05, la strada di un attento controllo alle trasformazioni dei complessi alberghieri in abitazioni per vacanze; anche in casi analoghi comunque, la normativa urbanistica di zona è stata espressamente orientata a evitare ogni e qualsiasi fenomeno speculativo, imponendo il divieto alle eventuali modifiche alla destinazione d'uso.

Con riferimento agli interventi proposti nell'area di Tremalzo ed alla sottoposizione dei relativi progetti alla valutazione dell'impatto ambientale, il Regolamento di esecuzione della L.p. n. 28 del 1998, all'art. 2, stabilisce che devono essere sottoposti direttamente a procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) i progetti elencati in entrambe le colonne 1 e 2 dell'allegato A qualora ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette. Inoltre, le soglie dimensionali stabilite nell'allegato A al sopra indicato Regolamento – ove previste ai fini dell'assoggettabilità – sono ridotte del cinquanta per cento. Tra le aree naturali protette vanno annoverate sia i siti di importanza comunitaria (SIC) sia le zone di protezione speciale (ZPS).

Recependo la direttiva 92/43/CEE (c.d. direttiva Habitat), inoltre, la legge provinciale n. 10 del 2004, all'art. 9, comma 9 stabilisce che la valutazione di incidenza (VI) dei progetti deve essere ricompresa nella VIA o nel provvedimento di verifica (screening), qualora i progetti siano assoggettati a tali procedimenti.

Le tipologie di opere previste nel nuovo Piano di sviluppo dell'area di Tremalzo superano le relative soglie e devono, pertanto, essere sottoposte a procedimento di VIA ed a contestuale VI.

L'amministrazione comunale di Tiarno di Sopra, in accordo con la società proponente, in considerazione della necessità di approvare una nuova variante puntuale al PRG di Tiarno di Sopra e preso atto dell'obbligo di sottoporre a procedimento di VIA la maggior parte delle opere previste, ha avanzato la proposta di sottoporre a VIA ed a VI la variante stessa al PRG per l'area di Tremalzo, ai sensi dell'art. 31 della L.p. n. 22 del 1991.

Alla data odierna, il previsto procedimento sulla variante al PRG del Comune di Tiarno di Sopra non risulta ancora attivato presso l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ciò in attesa dell'applicazione del regolamento di attuazione dell'art. 156 bis, della L.p. n. 22 del 1991, così come previsto dalla L.p. n. 16/2005.

Il nuovo Progetto di sviluppo per l'area di Tremalzo – considerate le tipologie di opere coinvolte e le relative soglie dimensionali – deve essere pertanto sottoposto a procedimento congiunto di VIA e di VI. La soluzione proposta dal Comune di Tiarno di Sopra, ai fini di una valutazione organica nell'ambito dell'iter di formazione/approvazione della variante del PRG di Tremalzo – in applicazione dell'art. 31 della L.p. n. 22 del 1991 – risulterà percorribile successivamente all'approvazione della norma regolamentare che disciplinerà il coordinamento tra i procedimenti in materia di ordinamento urbanistico e di VIA.

Per quanto concerne lo sviluppo turistico si precisa che già nell'Atto di indirizzo sul turismo – adottato dalla Giunta provinciale nel luglio del 2000 – si individuavano i presupposti dell'intervento pubblico nelle stazioni sciistiche del Trentino; relativamente alle stazioni isolate e di piccole dimensioni, si postulava un sostegno per qualificare le medesime a favore di una domanda di tipo sportivo (in particolare giovane) e/o di un'utenza di tipo locale, principalmente familiare.

L'esperienza del rilancio della Panarotta (sostanzialmente riuscito attraverso un rigoroso ridimensionamento degli impianti, la realizzazione delle infrastrutture necessarie a qualificare la stazione unitamente ad un'attenta politica gestionale e promozionale) consente di riscontrare nei fatti le scelte a suo tempo ipotizzate confermandone la validità.

La valorizzazione dell'area di Tremalzo dovrà quindi ripercorrere esperienze già sperimentate in stazioni di analoghe caratteristiche, avendo attenzione al fattore ambientale da un lato ed a quello della vivibilità della proposta, da dimensionare su utenze non quantitativamente elevate e da qualificare con un'offerta plurima sia per la pratica sciistica che per la fruizione alternativa della montagna.

Per quanto riguarda infine gli aspetti relativi ai dubbi sollevati in merito alla legittimità degli atti adottati dal Comune di Tiarno di Sopra in ordine alla procedura seguita per la vendita a trattativa privata, sia con riguardo al rispetto dei vincoli della L. p. n. 23/1990 e s.m. in materia di contratti, sia con riguardo ai vincoli imposti dalla L.p. n. 6/2005 in materia di usi civici e al rispetto delle prescrizioni della L.p. n. 22/1991 e s.m. sugli

oneri di urbanizzazione, si fa presente che con nota del 5 dicembre 2005 del Servizio Autonomie locali, si è provveduto a sospendere l'iter procedimentale di autorizzazione all'estinzione del vincolo di uso civico, subordinando quest'ultima all'acquisizione da parte del Comune di elementi che possano chiarire sotto il profilo strettamente giuridico la vicenda, raccogliendo in tal senso la sollecitazione formulata dal Consiglio provinciale con l'approvazione del citato ordine del giorno n. 40.

Inoltre, in un incontro avvenuto con l'amministrazione di Tiarno di Sopra, il Servizio Autonomie locali ha invitato l'ente a verificare i presupposti e le implicazioni del provvedimento, fornendo chiarimenti alle questioni sollevate.

Distinti saluti.

- Lorenzo Dellai -